


SENTENZA N.

N. 49339/04

N. REG. DEP.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 4° CIVILE

Il Giudice istruttore, in funzione di Giudice unico, dott. Valter Colombo
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato;
promossa con atto di citazione notificato in data 9.07.2004 a ministero dell'Aiutante
Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche della Corte d'Appello di Milano

DA

[REDACTED] elettivamente domiciliato in
Milano via Senato 12, presso lo studio dell'avv. Stanislao Malatesta, che lo rappresenta e
difende, per procura in calce all'atto di citazione-

ATTORE

CONTRO

[REDACTED] elettivamente domiciliato in Milano via
Tiraboschi 8, presso lo studio dell'avv. Aldo G. Siragusa, che lo rappresenta e difende,
per procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione-

CONVENUTO

Oggetto: consegna beni; risarcimento per equivalente.

All'udienza di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti, come sopra
costituiti, concludevano come da fogli allegati.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato, [REDACTED] conveniva in giudizio [REDACTED] [REDACTED] esponendo che:

-in data 5.03.04 decedeva la sig.ra [REDACTED]
-il 6.04.04 il notaio [REDACTED] dava lettura del testamento olografo della sig. [REDACTED] datato 12.01.04, con il quale nominava suo erede universale il fratello, sig. [REDACTED] e lasciava in legato all'ing. [REDACTED] pronipote del marito, l'abitazione [REDACTED] [REDACTED], con tutto quanto in esso contenuto;

-il giorno 10.04.04 [REDACTED] si recava nel predetto appartamento e, alla presenza della [REDACTED] badante e convivente dell' [REDACTED] constatava la mancanza di numerosi beni di consistente valore, riscontrando la sostituzione di quelli più preziosi con altri di scarso pregio;

-apprendeva da informazioni assunte presso i custodi che l'unica persona ad aver avuto accesso nell'appartamento, dopo il ricovero de [REDACTED], era stato il fratello;

-quest'ultimo, una volta contattato, confermava di aver prelevato dall'abitazione diversi beni e, alle richieste di restituzione, invitava [REDACTED] d inviargli una lista dettagliata dei beni mancanti;

- [REDACTED] redigeva, con l'aiuto della sig. [REDACTED] un preciso elenco dei beni che recapitava al convenuto in allegato alla lettera raccomandata a.r. del 3.05.04 con cui rinnovava la richiesta di immediata restituzione;

-con lettera del 26.05.04 replicava il legale [REDACTED] quale confermava l'avvenuto asporto da parte del suo cliente dei beni reclamati in quanto asseritamente donatigli dalla sorella prima della morte e precisava che, successivamente alla morte, il suo cliente aveva prelevato solo alcuni gioielli presenti nell'appartamento;

-seguiva quindi uno scambio di missive tra legali e, in data 24.04.04, il [REDACTED] procedeva alla sola restituzione di alcuni gioielli, trattenendo indebitamente tutti gli altri beni ricompresi nell'elenco.

Ciò premesso, l'attore chiedeva di condannare il [REDACTED] consegnare i beni descritti nell'inventario prodotto e, in alternativa, a risarcirgli per equivalente il loro valore.

Si costituiva in giudizio il convenuto [REDACTED] il quale ricostruiva le vicende dell'ultimo periodo di vita della sorella sig.ra [REDACTED] assumeva che, durante il ricovero e poco prima del decesso, la stessa sig.ra [REDACTED] aveva detto di prelevare dal suo appartamento tutto quanto potesse interessare a lui, a sua moglie e ai suoi nipoti. In esecuzione di tali disposizioni il convenuto, nei giorni seguenti e comunque prima del 5.03.04, prelevava dall'appartamento alcuni oggetti e più precisamente alcuni quadri ed alcune pellicce, ma certo non tutto quanto descritto nell'"inventario" di parte attrice. Successivamente alla morte della sorella poi prelevava solamente i preziosi che riconsegnava in data 24.06.04.

Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea e la condanna dello stesso attore al risarcimento ex art. 96 c.p.c..

All'udienza in data 3.03.05, fissata per la comparizione personale delle parti, il Giudice esperiva il tentativo di conciliazione che non dava alcun esito positivo.

Concessi quindi i termini per le memorie di cui agli artt. 183 V co. e 184 c.p.c., con ordinanza del 22.09.05 ammetteva in parte le prove orali richieste.

Assunte le prove ammesse, all'udienza in data 8.02.07 le parti precisavano le rispettive conclusioni ed il Giudice, dopo aver assegnato alle stesse i termini di legge per il deposito degli scritti difensivi, assumeva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda dell'attore è fondata e merita accoglimento con le precisazioni che seguono. E' risultato dimostrato che il convenuto ha prelevato dall'abitazione della *de cuius* alcuni oggetti (preziosi) dopo la morte (avvenuta il 5.03.04) della stessa, peraltro restituiti in data 24.06.04 ed anche alcuni oggetti prima della morte della sig. [REDACTED].

Si tratta, quanto a questi ultimi in particolare, degli oggetti elencati dal convenuto nella memoria ex art. 183 c.p.c. dell' 1.04.05 e precisamente di quadri e di alcuni capi di abbigliamento.

Ora, assume il convenuto che tali oggetti sarebbero stati dallo stesso prelevati su precisa disposizione resa dalla sig.ra [REDACTED] durante il suo ricovero e, pertanto, dovrebbero ritenersi oggetto di una donazione di modico valore, ai sensi dell'art. 783 c.c..

A conforto di tale tesi vengono richiamate le deposizioni testimoniali della sig. [REDACTED] [REDACTED] gina della sig.ra [REDACTED] quale, a conferma del cap. 7, precisava: *“ero presente in ospedale e ricordo che la sig.ra [REDACTED] che si era ripresa e lucida, disse a [REDACTED] casa e di prendere quello che gli poteva interessare finchè è possibile”*, nonché della moglie del convenuto, sig.ra [REDACTED] la quale appunto confermava: *“è vero. Ero presente in ospedale, nel pomeriggio, quando la signora [REDACTED] disse tali frasi presente anche mio marito e ricordo che si era ripresa dall'ictus ed era lucida”*.

Tali deposizioni sono certamente attendibili e trovano riscontro anche nelle risultanze della cartella clinica in atti ove, in data 11.02.04, viene riportato che: *“questa mattina la paziente appare più rilassata e maggiormente collaborante. Vigile, esegue ordini semplici, anche se non in modo continuativo; riesce a denominare gli oggetti di uso comune (bottoni, chiavi, penna); esegue ordini semplici su imitazione, ripete brevi serie di parole; non ricorda i dati personali (dati di nascita, indirizzo)...”*.

Ciò detto, il convenuto ha ammesso di aver prelevato taluni beni dall'abitazione della sorella nel periodo antecedente la morte della stessa, a seguito di quanto indicato dalla stessa durante il suo ricovero in ospedale ed ha qualificato tali disposizioni in termini di donazione di modico valore, ai sensi dell'art. 783 c.c..

Ora, ritiene il Giudice che tale qualificazione giuridica non possa essere condivisa, in difetto dei relativi necessari presupposti.

Infatti, da un lato, il convenuto non ha fornito alcun elemento probatorio in ordine al modico valore della asserita donazione, da valutarsi appunto mediante il raffronto tra il patrimonio del donante ed il valore del *“donatum”*; dall'altro, e soprattutto, non ricorre nella specie, il requisito della *“traditio”* indispensabile per il perfezionamento della dedotta donazione, in assenza dell'atto pubblico.

Ne consegue che, pertanto, i beni prelevati dal convenuto prima della morte della sorella non possono rientrare nell'oggetto di una valida donazione di modico valore e, pertanto, devono ritenersi prelevati senza alcun titolo giustificativo e devono essere restituiti all'attore, legittimo proprietario degli stessi in base al legato di cui è causa.

Ciò detto, non può invece accogliersi la domanda attorea con riguardo agli altri oggetti di cui all'“inventario” di parte attrice (doc. 3). Non risulta, infatti, fornita alcuna prova certa

ed inequivoca che i predetti beni siano stati prelevati proprio dal convenuto, e successivamente alla morte della sig.ra [REDACTED]

Intanto, l'elenco dei beni in oggetto risulta redatto dalla sig.ra [REDACTED], domestica presso l'abitazione della sig.ra [REDACTED] insieme all'attore ("..Preciso che l'elenco è stato redatto da me e dal [REDACTED] con il quale mi sono recata nell'appartamento dopo l'apertura del testamento e dopo che il [REDACTED] aveva ricevuto le chiavi dell'immobile .."), ma certamente l'attore non poteva conoscere in modo così preciso gli oggetti contenuti nella predetta abitazione.

Non solo ma la stessa [REDACTED] con dichiarazione in data 10.04.04 (doc. 3 attrice), ha affermato che gli oggetti di cui all'elenco era presenti sino al giorno in cui la sig.ra [REDACTED] è stata colpita da ictus, mentre, con dichiarazione in data 16.06.04 (doc. 10 attrice) ha precisato che i predetti oggetti si trovavano nell'appartamento di piazza Missori 2 in data posteriore alla morte della sig.ra [REDACTED]

Non vi è dunque certezza sul fatto che i beni fossero presenti e tutti nell'appartamento [REDACTED] anche dopo la morte della sig.ra [REDACTED]. In ogni caso, non vi è la prova inequivoca e certa che tali beni siano stati prelevati proprio dal convenuto.

L'istruttoria svolta ha solo chiarito che il convenuto aveva dato disposizioni perché le chiavi dell'immobile restassero in portineria dopo il ricovero della sig.ra [REDACTED] ([REDACTED]) e che lo stesso in data successiva al ricovero ha chiesto ed ottenuto dai custodi le predetti chiavi che poi restituiva ([REDACTED])

Ora tali risultanze istruttorie, da un lato, sono compatibili con la versione offerta dallo stesso convenuto, dall'altro, non comprovano che sia stato proprio il convenuto, e non altri, a prelevare gli oggetti mancanti di cui all'elenco, una volta ritenuto che gli stessi oggetti fossero stati effettivamente presenti nell'abitazione *de qua*.

Del resto nessuno dei testi escussi ha dichiarato di aver visto il [REDACTED] uscire dalla predetta abitazione con borse o altri contenitori idonei a trasportare tutti quegli oggetti, anche voluminosi, descritti nell'"inventario".

Peraltro, vi è da rilevare che il convenuto ha restituito gli oggetti preziosi ed ha dichiarato e specificato di aver prelevato una serie di oggetti debitamente descritti, di guisa che

appare improbabile e comunque illogico un comportamento contrario a quello manifestato.

In conclusione, il convenuto deve essere condannato a restituire all'attore i beni dallo stesso prelevati dall'abitazione della [REDACTED] prima del decesso della stessa, ed elencati nella memoria ex art. 183 V co. c.p.c. in data 1.04.05, mentre per il resto la domanda attorea deve essere respinta.

Quanto alle spese del giudizio, tenuto conto dell'esito del giudizio ed anche del comportamento processuale tenuto dal convenuto, ricorrono giusti motivi per compensarle per intero tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa promossa [REDACTED] contro [REDACTED] disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- 1) in accoglimento della domanda attorea, dichiara la titolarità in capo all'attore del diritto di proprietà dei beni mobili elencati nella memoria del convenuto ex art. 183 V co. c.p.c. 1.04.05 e, per l'effetto, condanna il convenuto a restituire i suddetti beni all'attore;
- 2) respinge ogni altra domanda perché infondata;
- 3) dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti;

Così deciso in Milano il 29.05.2007.

Il Giudice

Valter Colombo

